

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
Provincia di Agrigento



SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI (CONDONO TARSU)**

(Approvato con emendamenti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 06/02/2013. Gli emendamenti sono riportati in corsivo ed in colore azzurro)

SCADENZA 31/12/2013

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari	pag. 3
Art. 4 Modalità di accesso alla definizione agevolata	pag. 4
Art. 5 Rateizzazione delle somme da corrispondere	pag. 4
Art. 6 Rigetto dell'istanza	pag. 5
Art. 7 Effetti della definizione	pag. 5
Art. 8 Pubblicità	pag. 5
Art. 9 Norme finali	pag. 6
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 6

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra ente e contribuenti previsto dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del Contribuente, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti al 31 dicembre 2012 in materia di Tassa raccolta rifiuti solidi urbani al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2

SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993, in relazione agli anni d'imposta dal 2007 al 2012, ovvero hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo inferiore al dovuto, in relazione agli anni d'imposta dal 2007 al 2012.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli esattamente individuati nel vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni. Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie dei loro danti causa.

Articolo 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

1. I soggetti passivi di cui all'art. 2 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2007, 2008, 2009 2010, 2011 e 2012, mediante versamento della sola tassa dovuta e delle relative addizionali senza l'applicazione degli interessi e delle sanzioni. Si soggiunge che ai locali

individuati catastalmente nelle Categorie “C2” (Locali di deposito, magazzini), “C6” (Box, garage, scuderie), “C7” (tettoie chiuse o aperte, posti auto scoperti), “C1” (negozi e botteghe), “C3” (laboratori per arti e mestieri) viene applicata la tariffa relativa all’abitazione ridotta del 90% a condizione che i predetti locali non siano utilizzati a fine abitativi, commerciali e/o artigianali.

2. *La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso,*

- *di abitazione con unica occupante 100%, •*
- *Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia ordinaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in dotazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune 90%*
- *Utenti che, versando nelle circostanze di abitazione tenuta a disposizione, risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in località sia nazionali che fuori dal territorio nazionale 100%*

Articolo 4

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/09/2013, mediante consegna diretta all’ufficio protocollo dell’ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso fa fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall’Ufficio (allegato al presente regolamento) messo a disposizione dall’Ente, anche per via telematica, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell’Amministrazione.
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute come descritto nel successivo articolo 5.
3. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona solo a seguito del versamento dell’ultima rata.
4. L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di approvazione del presente regolamento;
5. La conclusione della definizione agevolata non esclude l’esercizio, da parte dell’Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

Articolo 5

MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. *La definizione agevolata di che trattasi si perfeziona con il pagamento delle somme dovute da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013 mediante:
a) *Versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale, messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, intestato al Comune di Santa Elisabetta - Servizio Tributi,**
2. *I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
a) *Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, è pari o superiore a (200,00 (duecento), i contribuenti potranno realizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate in relazione all'entità della somma, tutte di pari importo e non inferiore ad (50,00 (cinquanta).
b) *la scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulla rata.
c) *la rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di definizione, allegando l'originale di versamento della prima rata.
d) *Il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dei benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo.*****
3. *Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente Impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni della data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza la procedura non avrà definizione.*
4. *L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.*
5. *La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.*
6. *Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.*
7. *La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la*

conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

Art. 6 RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 30/09/2013, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento.
2. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione inviata agli interessati a cura dell'ente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento della definizione preclude all'amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente per le superfici oggetto della definizione agevolata ed esclusivamente per gli anni oggetto della medesima.

Art. 8 PUBBLICITA'

1. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale ed invio comunicazioni ai soggetti registrati nelle banche dati anagrafiche dell'Ente.

Art. 9 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.